

## LETTERA A MEZZO E-MAIL

### TUTTI I CLIENTI

Prot. n. NA/0261/2020

Napoli, 30 ottobre 2020

**OGGETTO:** Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive – Dl Ristori Dl 137/2020 e cenni principali altre agevolazioni fiscali.

Come noto, recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 28.10.2020, n. 269 (Edizione straordinaria) il DL n. 137/2020, c.d. “**Decreto Ristori**”, contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Una delle misure adottate di maggiore rilievo è rappresentata dal riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto riservato agli “operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM 24.10.2020 per contenere la diffusione dell’epidemia” COVID-19 ossia, in particolare, ai soggetti che operano nei settori ricettivo, di intrattenimento / divertimento, sportivo e del trasporto.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI.**

Il contributo spetta ai soggetti (imprese / lavoratori autonomi) che **al 25.10.2020:**

- hanno partita IVA attiva.

**L’attivazione della partita IVA a decorrere dal 25.10 non consente di usufruire del beneficio;**

- dichiarano di svolgere, **quale attività prevalente**, una di quelle appartenenti ai **codici Ateco individuati nella allegata tabella.**

**È demandata al MISE la possibilità di individuare ulteriori codici attività relativi a settori economici aventi diritto al contributo, purché “siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive” introdotte dal citato DPCM.**

#### **REQUISITI RICHIESTI.**

Analogamente a quanto previsto con riferimento al contributo a fondo perduto riconosciuto dall’art. 25, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, la spettanza del beneficio in esame è subordinata alla condizione che il valore del fatturato (e dei corrispettivi) realizzati ad aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato dello stesso mese del 2019.

<b>FATTURATO APRILE 2019</b>	<b>2/3 FATTURATO APRILE 2019</b>	<b>FATTURATO APRILE 2020</b>	<b>SPETTANZA CONTRIBUTO</b>
€ 100.000,00	€ 66.667,00	€ 65.000,00	SI
€ 100.000,00	€ 66.667,00	€ 70.000,00	NO

Per espressa previsione normativa:

- al fine di individuare il fatturato / corrispettivi è necessario avere riguardo alla **data di effettuazione delle operazioni** (cessioni di beni / prestazione dei servizi);
- il contributo spetta anche in assenza di tale requisito (o, meglio, non è necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi) per **i soggetti che hanno iniziato l'attività** (“attivato la partita IVA”) **dall'1.1.2019.**

**Il contributo in esame spetta anche in caso di ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni (la presenza di tale condizione comportava l'esclusione dal contributo di cui al citato art. 25).**

**MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO.**

Il contributo in esame è riconosciuto “automaticamente” ovvero previa presentazione di un'apposita domanda a seconda che il soggetto abbia beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25, ovvero non abbia presentato alcuna istanza a tal fine.

<b>SOGGETTO</b>	<b>CONTRIBUTO DL 137/2020</b>
<b>Ha beneficiato del contributo</b> ex art. 25, DL n. 34/2020 e non ha restituito tale beneficio	Riconoscimento “automatico” da parte dell'Agenzia delle Entrate mediante accredito sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020. Ciò, come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, consente di “rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo”.
<b>Non ha presentato istanza</b> per il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020	Presentazione in via telematica, di un'apposita domanda, utilizzando il modello approvato dall'Agenzia con il Provvedimento 10.6.2020 ai fini del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020. <b><u>Il contributo non spetta ai soggetti la cui la partita IVA risulta cessata alla data di presentazione della domanda. Con un Provvedimento di prossima emanazione saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione dell'istanza.</u></b>

La presentazione della domanda riguarderà, come evidenziato nella citata Relazione illustrativa:

- innanzitutto i soggetti che, pur avendo ricavi / compensi 2019 pari o inferiori a € 5 milioni e rientrando quindi tra i beneficiari del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020, “non hanno presentato la relativa istanza”;
- i soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni che risultavano esclusi dal precedente beneficio.

Di fatto, per la maggior parte dei soggetti interessati, il contributo in esame sarà erogato “automaticamente” avendo gli stessi già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25.

#### **CONTRIBUTO SPETTANTE.**

Il nuovo beneficio in esame è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda.

In particolare lo stesso è determinato quale “**quota**” del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo. La quota, ossia la percentuale di ristoro, è differenziata in base al settore economico di appartenenza, come indicato **nella tabella codici Ateco allegata alla presente.**

#### **L'importo massimo del contributo spettante è fissato a € 150.000.**

Va evidenziato che **il nuovo beneficio è riconosciuto** anche, come evidenziato nella citata Relazione illustrativa e desumibile dalla suddetta tabella, a favore dei **soggetti del settore ricreativo e dell'intrattenimento** per i quali l'art. 25-bis, DL n. 34/2020, ora abrogato, prevedeva l'erogazione di uno specifico contributo “privilegiando” le imprese con una riduzione del fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019.

#### **SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO EX ART. 25, DL N. 34/2020.**

Come accennato, per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” il beneficio in esame è determinato “come quota del contributo già erogato”.

Lo stesso, come precisato nella citata Relazione illustrativa, è **parametrato ad una percentuale di quanto già percepito** in precedenza, il cui ammontare è stato determinato applicando alla riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 specifiche percentuali differenziate in base ai ricavi / compensi 2019 (20% fino a € 400.000, 15% da € 400.000 a € 1.000.000 e 10% da € 1.000.000 a € 5.000.000).

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 e che hanno **attivato la partita IVA dall'1.1.2019** il nuovo contributo spetta, **anche in assenza dei requisiti di fatturato**, applicando la percentuale di ristoro alla **misura minima** pari a:

- € 1.000 per le persone fisiche;
- € 2.000 per gli altri soggetti.

**Esempio 1.**

Un albergo - codice attività 55.10.00- presenta i seguenti dati:

- fatturato aprile 2019: € 60.000
- fatturato aprile 2020: € 20.000
- ricavi / corrispettivi 2019: € 900.000

Il contribuente ha usufruito del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 così determinato:  
 differenza di fatturato (60.000 - 20.000) = **€ 40.000;**

contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 (40.000 x 15%) = **€ 6.000**

Di conseguenza il contributo ex art. 1, DL n. 137/2020 sarà pari a:  
 (6.000 x 150%) = **€ 9.000**

**Esempio 2.**

Un soggetto ha iniziato l'attività di ristorante - codice attività 56.10.11 - in forma di ditta individuale, il 20.9.2019 e presenta i seguenti dati:

- fatturato aprile 2019: € 0
- fatturato aprile 2020: € 2.000
- ricavi / corrispettivi 2019: € 50.000

Poiché l'attività è stata iniziata nel 2019, non rileva l'assenza del requisito della riduzione del fatturato.

Il contribuente può usufruire del contributo nella misura minima prevista (€ 1.000), moltiplicata per la percentuale di ristoro (200%), ossia pari a:

contributo ex art. 1, DL n. 137/2020 (1.000 x 200%) = **€ 2.000**

**SOGGETTI CHE NON HANNO PRESENTATO DOMANDA PER CONTRIBUTO EX ART. 25, DL N. 34/2020.**

I soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal "Decreto Rilancio" determinano il beneficio spettante come "quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza" trasmessa all'Agenzia nonché dei criteri previsti dal comma 5 del citato art. 25.

In particolare il valore è determinato **applicando una specifica percentuale (20% - 15% - 10%), individuata in base ai ricavi / compensi 2019, alla differenza tra il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.**

<b>RICAVI/COMPENSI 2019</b>	<b>PERCENTUALE APPLICABILE</b>
non superiori a € 400.000	20%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	15%
superiori a € 1.000.000	10%

**La percentuale del 10%, prevista ai fini del contributo ex art. 25 in caso di ricavi / compensi superiori a € 1.000.000 fino a € 5.000.000 è ora applicabile anche in caso di superamento di tale ultimo limite.**

**Esempio 3.**

Un albergo - codice attività 55.10.00 - presenta i seguenti dati:

- fatturato aprile 2019: € 300.000
- fatturato aprile 2020: € 100.000
- ricavi / corrispettivi 2019: € 5.200.000

Poiché i ricavi 2019 sono risultati superiori a € 5.000.000 il contribuente non ha potuto usufruire del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020.

Ora, considerato che il fatturato di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019, ai fini della determinazione del nuovo beneficio è necessario procedere come segue:

- differenza di fatturato (300.000 - 100.000) = € 200.000
- contributo ex DL n. 137/2020 (200.000 x 10% x 150%) = € 30.000

#### **CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO.**

Stante il richiamo, ad opera del comma 10 dell'art. 1 del Decreto in esame, di quanto disposto, tra\_l'altro, dai commi 7 e 11 dell'art. 25, DL n. 34/2020, anche il nuovo beneficio:

- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- **è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate** mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario.

**Inoltre, per espressa previsione del comma 12, il contributo è erogato nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final.**

Va evidenziato che le misure temporanee di aiuto **possono essere cumulate** in conformità alle disposizioni di cui alle sezioni delle stesse e con gli aiuti previsti dai Regolamenti UE "de minimis" / di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni / norme relative al cumulo previsti dai predetti Regolamenti comunitari (in particolare il contributo in esame va conteggiato con il beneficio collegato alla non deducibilità del saldo IRAP 2019 / primo acconto 2020, con il contributo a fondo perduto, IMU settore turistico, credito imposta locazioni immobili ad uso non abitativo ecc.).

**Si osservi, pertanto, che l'importo complessivo dell'aiuto, fino ad un massimo di € 800.000,00<sup>1</sup> può essere concesso, solo a condizione che il valore nominale totale rimanga inferiore al massimale di € 800.000,00 per ciascuna impresa non in difficoltà.**

#### **REGIME SANZIONATORIO.**

---

<sup>1</sup> **Si ricorda che il Quadro temporaneo autorizza l'erogazione di sovvenzioni dirette fino a 100.000 euro a un'impresa operante nel settore agricolo primario, 120.000 euro a un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 800.000 euro a un'impresa operante in qualsiasi altro settore che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità.**

Nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante:

- l'Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
  - della sanzione di cui all'art. 13, comma 5, D.lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);
  - degli interessi ai sensi dell'art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);
- è applicabile l'art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

**CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA.**

Esteso ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020** il “bonus affitti” (articolo 28, Dl 34/2020), ossia il riconoscimento di un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (nella misura del 60%) e affitto d'azienda (nella misura del 30%). Beneficiari della misura sono soltanto gli operatori dei settori indicati nella tabella allegata al Dl, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Accede all'agevolazione chi ha registrato un calo del fatturato di almeno il **50%** nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

**CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU.**

Abolito il versamento della seconda rata dell'IMU 2020, in scadenza il prossimo 16 dicembre, per gli immobili e relative pertinenze in cui sono svolte le attività economiche contraddistinte dai codici Ateco inclusi nella “solita” tabella. Per beneficiare dell'agevolazione, è richiesto che il **proprietario dell'immobile** sia **gestore dell'attività** che in esso viene esercitata. In ogni caso, restano ferme le disposizioni del decreto “Agosto” in materia di esenzione Imu per i settori del turismo e dello spettacolo (articolo 78, Dl 104/2020), secondo cui non è richiesta corrispondenza tra proprietario dell'immobile e gestore dell'attività esercitata; pertanto, per le fattispecie individuate dalla precedente norma, l'esonero dal versamento del tributo comunale si applica indipendentemente dal fatto che le stesse sono comprese anche nella tabella e che la nuova norma, in generale, prescrive la condizione della coincidenza tra proprietario e operatore economico.

Con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

(dott. Fortunato De Iudicibus)



**Allegati:**

- Tabella codici Ateco di cui al Decreto Ristori art 1 DL 137/2020 pubblicato in Gazzetta il 28 ottobre 2020.

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventu'	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attivita' di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attivita' di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attivita' di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400-Attivita' di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza	





932990-Altre attivita' di intrattenimento e		
di divertimento nca	200,00%	
+-----+	+-----+	+-----+
949920 - Attivita' di organizzazioni che		
perseguono fini culturali, ricreativi e la		
coltivazione di hobby	200,00%	
+-----+	+-----+	+-----+
949990 - Attivita' di altre organizzazioni		
associative nca	200,00%	
+-----+	+-----+	+-----+
960410-Servizi di centri per il benessere		
fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%	
+-----+	+-----+	+-----+
960420-Stabilimenti termali	200,00%	
+-----+	+-----+	+-----+
960905 - Organizzazione di feste e		
cerimonie	200,00%	
+-----+	+-----+	+-----+